



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 15/ 32

di data 29/01/24

**Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. TRASFERIMENTO RESIDENZA PRESSO IL COMUNE DI ROVERETO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA ADULTI. ANNO 2024. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.672,08 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 2016 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 DEL P.E.G. 2024-2026.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che nel loro insieme costituiscono il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale, con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato annualmente alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali gestite dalle Comunità e dal Comune di Trento, per il Territorio Val d'Adige, in regime di titolarità ed in forma associata, con budget di spesa assegnato annualmente dalla Provincia rientra anche il servizio di assistenza domiciliare: aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona;

preso atto che il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto e sostegno intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel Territorio Val d'Adige che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

considerato che le Determinazioni provinciali prevedono che l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore (ora Comunità/Territorio Val d'Adige) di residenza dell'utente al momento della richiesta dell'intervento;

pagina 1/4

precisato che a seguito della riforma istituzionale, introdotta dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

visto il documento recante "Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio" sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

atteso, in particolare e fra l'altro, che ai sensi di tale accordo il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;

preso atto che tale accordo rinvia a successivi accordi tra gli enti interessati la disciplina delle modalità di erogazione delle prestazioni;

vista la Convenzione conclusa il 29 gennaio 2024 n. 33297 racc. per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico al territorio Val D'Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme) e al Comune di Rovereto trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti disciplinante le modalità operative per il rimborso reciproco delle spese per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel Territorio Val d'Adige e nel Comune di Rovereto per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti;

preso atto che a partire dal mese di gennaio 2014 è stato attivato un progetto di accoglienza familiare presso una famiglia di Rovereto nei confronti della persona individuata nell'allegato 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, in carico al Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento;

rilevato che a favore di tale persona, attraverso la collaborazione del Comune di Rovereto, è necessario garantire l'erogazione, anche nell'anno 2024, di interventi di assistenza domiciliare per n. 3 ore settimanali;

ritenuto che, al di là della formalizzazione degli accordi operativi tra gli enti, volti a disciplinare le modalità di rimborso delle spese, la disciplina riguardante la competenza all'assunzione dell'onere, in caso di trasferimento di un utente da un ente all'altro, è contenuta nell'Accordo generale di data 23 marzo 2017;

preso atto che l'Accordo generale di data 23 marzo 2017, per il caso di trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio, stabilisce infatti, come sopra evidenziato, che lo stesso non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;

rilevato che tale previsione è applicabile alla situazione sopra evidenziata di attivazione del servizio di assistenza domiciliare per la persona indicata nell'allegato n. 1 che usufruisce di un progetto di accoglienza familiare presso il Comune di Rovereto, presso il quale ha stabilito la propria residenza;

dato atto, pertanto, che la competenza ad assumere l'onere per il servizio di assistenza domiciliare reso a favore della persona indicata nell'Allegato n. 1 compete al Comune di Trento;

ritenuto, quindi, di autorizzare la spesa complessiva presunta per l'anno 2024 di complessivi euro 4.672,08 (i.v.a. inclusa) per il servizio di assistenza domiciliare, calcolata tenendo

conto del monte ore annuo presunto di 160 ore e del costo orario di euro 27,81 (+ 5% i.v.a.) applicato nel 2023, fatta salva successiva integrazione necessaria per aggiornamento Istat del costo orario del servizio per tutto l'anno in corso, che il Comune di Rovereto si riserva di comunicare, imputando la stessa al capitolo 2016 cdc 1509 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata rilevante iva) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze; visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

## d e t e r m i n a

1. di impegnare per l'anno 2024, fatta salva successiva integrazione per aggiornamento Istat del costo orario del servizio in virtù di quanto puntualmente indicato in premessa, la spesa di euro 4.672,08 (i.v.a. inclusa) per il rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Rovereto per il servizio di assistenza domiciliare attivato per tutta la durata dell'anno 2024 a favore della persona individuata nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale dalla presente determinazione, imputando la stessa al capitolo 2016 cdc 1509 (spazio argento: contratti di

servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata rilevante iva) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024 – 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

2. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31/12/2024;
3. di precisare che:
  - a) in ordine alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
  - b) la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti verrà introitata dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale dell'Ente inviante stesso;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29/01/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 15/ 32

di data 29/01/24

**Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. TRASFERIMENTO RESIDENZA PRESSO IL COMUNE DI ROVERETO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA ADULTI. ANNO 2024. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.672,08 (IVA INCLUSA) AL CAPITOLO 2016 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 DEL P.E.G. 2024-2026.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

<b>E / S</b>	<b>T i p o</b>	<b>Anno</b>	<b>Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa</b>	<b>Piano Finanziario E/U</b>	<b>Gest</b>	<b>Res</b>	<b>Opera</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipo finanziam.</b>	<b>Impegno/ Accert.</b>
			<b>Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata</b>							
U		2024	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			4.672,08	"	130204 (1160208 5)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 7 febbraio 2024